

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO 3 aprile 2006

Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 70 (settanta) giovani al 10° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a sottotenente/tenente in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato o al Corpo degli Agenti di Custodia ed al Corpo Forestale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialità e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in

applicazione dell'articolo 1, comma 5, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita',

Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie;

Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie specialistiche;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2006 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potra' essere ammesso ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;

Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e il bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008;

Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento nel corso del 2006 di complessivi 70 allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma stessa, per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2006;

Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione ai sottototati corsi allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, con il numero di posti e con inizio nel mese a fianco di ciascun corso indicati:

a) concorso per l'ammissione di 40 (quaranta) allievi ufficiali al 10° corso A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a sottotenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri (incorporazione settembre 2006);

b) concorso per l'ammissione di 30 (trenta) allievi ufficiali al 10° corso A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri (incorporazione settembre 2006), ripartiti per le specialita' di seguito indicate:

- 8 (otto) posti specialita' amministrazione;
- 16 (sedici) posti specialita' medicina;
- 4 (quattro) posti specialita' telematica;
- 2 (due) posti specialita' genio.

Il mese di prevista incorporazione indicato per ciascuno dei concorsi di cui alle precedenti lettere a) e b) potra' essere modificato per sopraggiunte esigenze organizzative e logistiche degli Istituti addestrativi.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile, che di sesso femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.

3. I posti disponibili per un concorso ed una specialita' di cui al precedente comma 1 eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere devoluti a favore del parallelo concorso ovvero di altra specialita', anche nel medesimo concorso, secondo le esigenze dell'Arma dei carabinieri.

4. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, per esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Riserve di posti

1. Nel concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei 40 posti a disposizione per il 10° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale 5 (cinque) sono riservati a favore dei diplomati presso le Scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, 7 (sette) sono riservati a favore dei figli di militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio e/o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio.

2. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 1, comma 3, i posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, agli altri concorrenti idonei.

Art. 3.

R e q u i s i t i

1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto i concorrenti che:

a) siano in possesso della cittadinanza italiana;

b) godano dei diritti civili e politici;

c) non abbiano superato, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande per il concorso cui intendano partecipare, di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera c), il 32° anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopraindicato;

d) siano in possesso:

(1) per il 10° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Università o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni;

(2) per il 10° corso AUFP, ausiliari del ruolo tecnico - logistico di una delle seguenti lauree magistrali (di durata quadriennale, quinquennale o sessennale):

- per la specialità amministrazione: giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo);

- per la specialità medicina: medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale;

- per la specialità telematica: informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale;

- per la specialità genio: ingegneria civile, ingegneria edile - architettura ed architettura. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata quadriennale, quinquennale e sessennale conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree magistrali precedentemente indicate.

Saranno considerate, inoltre, valide anche le lauree che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quelle suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa dichiarazione di equipollenza.

Analogamente, saranno considerate valide le lauree conseguite all'estero, sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza;

e) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (se di sesso maschile);

f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;

g) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

h) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata.

2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 14 e 15.

3. L'ammissione ai corsi dei vincitori nonche' la nomina ad ufficiale in ferma prefissata di cui al successivo articolo 21, sono inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 4 e mantenuti, escluso quello di cui alla lettera c) del precedente comma 1, fino all'ammissione al corso formativo e per tutta la durata dello stesso, fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico - logistico.

Art. 4.

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1 deve essere:

a) redatta sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito web «www.carabinieri.it» e www.persomil.difesa.it);

b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della

medesima;

c) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma - a pena di decadenza - entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per la data di spedizione fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purché contenente gli stessi dati di cui all'Allegato «A» ed inoltrarla, entro i termini sopra indicati, tramite l'Autorità diplomatica o consolare che ne curerà l'immediato inoltrare al predetto Centro (entro il terzo giorno dalla data di ricezione). I militari in servizio, impiegati all'estero, in località ove non vi sono le predette Autorità, potranno presentare, entro i medesimi termini, la domanda al comando di appartenenza, che provvederà a trasmetterla immediatamente al predetto Centro (entro il terzo giorno dalla data di ricezione), dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/comando ricevente.

3. Nella suddetta domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:

a) il concorso cui intende partecipare, specificando, per il solo concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la specialità (una sola) per la quale intende concorrere (non è pertanto consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare per più di una delle specialità previste per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), pur possedendone i requisiti).

Con distinte domande è consentita, invece, la partecipazione ad entrambi i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), anche contemporaneamente;

b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;

c) la residenza (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero civico);

d) il recapito (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica. È fatto obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del predetto recapito. È fatto, altresì, obbligo ai concorrenti che venissero arruolati successivamente alla presentazione della domanda, di comunicare al predetto Centro il Reparto/Ente presso il quale siano stati destinati a prestare servizio, nonché ogni variazione, anche temporanea, della sede di servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare

alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;

f) lo stato civile;

g) il godimento dei diritti civili e politici;

h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;

i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa.

j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico procedimenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata;

k) il titolo di studio posseduto (quello prescritto per la partecipazione al concorso) con il relativo punteggio, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'Istituto scolastico/universitario presso il quale il medesimo e' stato conseguito e la relativa data. Il concorrente che partecipi al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per posti riservati ai diplomati presso una Scuola militare o l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori dovra' inoltre specificare presso quale istituto abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i diplomi di laurea dovra' essere specificata, altresì, la durata legale del corso seguito.

Il concorrente che partecipi al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che intenda far valere, oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto, eventuali esami universitari superati dovra' rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva, come da modello in Allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, recante specifica indicazione degli esami universitari sostenuti con relativa data, voto, facolta' ed indirizzo dell'universita' frequentata;

l) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione - solo per le specialita' medicina e genio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), (2) - l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa data;

m) l'iscrizione all'Ordine professionale - solo per la specialita' medicina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), (2);

n) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione delle date di inizio e fine, del grado rivestito, della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di stato e dell'Ente/Reparto di appartenenza;

o) di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in

ferma prefissata ne' di trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiale ausiliario in ferma prefissata;

p) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sara' cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito (se militare in servizio o in congedo appartenente ad una delle seguenti categorie: ufficiale di complemento, sottufficiale o volontario del ruolo truppa);

q) solo se concorrente di sesso maschile:

- la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza, precisando l'esito della visita di leva, se effettuata, ed il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita medesima;

- di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 320. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

r) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

s) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di merito di cui al successivo articolo 12;

t) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di preferenza di cui all'Allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto;

u) l'eventuale qualifica di figlio/a di militare deceduto in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio. Il concorrente che dichiara tale condizione (che da' diritto nel concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) ad usufruire della riserva di posti) dovra' rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva, come da modello in Allegato «E», che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla quale risultino le generalita' del genitore deceduto, la qualifica o il grado rivestito, la Forza armata e l'ultimo reparto di appartenenza, la data ed il luogo del decesso;

v) di essere a conoscenza dell'obbligo di contrarre le ferme di cui all'articolo 20, commi 1 e 5;

w) se alla domanda di partecipazione allegghi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive;

x) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.

4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi e' autorizzato a richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini previsti, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel gia' citato Allegato «A» al presente decreto.

Art. 5.

Titoli di merito

1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati nel successivo articolo 12 del presente decreto, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero

una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico - scientifiche dovranno necessariamente essere allegare alla domanda.

2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esclusivamente i titoli di merito dichiarati e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali i concorrenti abbiano fornito le necessarie dettagliate informazioni.

Art. 6.

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), prevede:

- a) una prova di preselezione;
- b) una prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla predeterminata;
- c) valutazione dei titoli di merito;
- d) prove di efficienza fisica;
- e) accertamenti psico-fisici;
- f) accertamenti attitudinali;
- g) un tirocinio di durata non superiore a tre settimane.

2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto della formalizzazione delle graduatorie di ammissione al tirocinio, di cui al successivo articolo 16, dovranno essere risultati idonei in tutte le precedenti prove ed accertamenti previsti. Ai concorrenti che non risultino tali non sara' consentito, una volta cessata la causa impeditiva, di proseguire l'iter concorsuale per un corso diverso da quello per il quale hanno presentato domanda di partecipazione.

3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1.

Art. 7.

Spese di viaggio e licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.

2. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'articolo 6, lettere a), b), d), e) ed f), nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

1. Alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici e attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti Commissioni, uniche per entrambi i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b):

a) la Commissione esaminatrice per la valutazione della prova di preselezione e di quella scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;

b) la Commissione per le prove di efficienza fisica;

c) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;

d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;

e) la Commissione per la valutazione del tirocinio;

f) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.

2. La Commissione esaminatrice, di cui al comma 1, lettera a), sara' composta da:

- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello, presidente;

- due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri;

- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di voto.

3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera b), sara' composta da:

- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

- due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.

Detta Commissione si avvarra' durante l'espletamento delle prove di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.

4. La Commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera c), sara' composta da:

- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

- due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.

Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti, anche esterni.

5. La Commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d), sara' composta da:

- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;

- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto all'albo, membro.

Tra i due ufficiali membri, il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Inoltre per tali accertamenti la Commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di personale del citato Centro.

6. La Commissione per la valutazione del tirocinio, di cui al comma 1, lettera e), sarà composta da:

- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro;

- un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto all'albo, effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, membro;

- due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente, membri.

Dei membri, il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

7. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera f), sarà composta da:

- un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;

- due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

Detta Commissione potrà avvalersi del supporto di medici specialisti, anche esterni.

Art. 10.

Prova di preselezione

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova di preselezione. La prova sarà unica per coloro che partecipino sia al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che a quello di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), secondo le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera a).

2. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata «Ottaviano» della Metropolitana - Linea A, con la linea Bus ATAC n. 32, secondo il seguente diario:

a) 3 maggio 2006, con inizio non prima delle ore 09.30, per i partecipanti al solo concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) -10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri - il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la «A» e la «G»;

b) 3 maggio 2006, con inizio non prima delle ore 14.30, per i partecipanti al solo concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) 10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri - il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la «H» e la «Z»;

c) 4 maggio 2006, con inizio non prima delle ore 09.30, per i partecipanti:

- al solo concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) -10° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri;

- ad entrambi i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1 -

10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale e 10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.

Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 14 aprile 2006, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, consultabile anche sui siti web «www.carabinieri.it» e «www.persomil.difesa.it», nonché presso i comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non opportuno effettuare la prova di preselezione per uno o entrambi i concorsi, nonché per una o più specialità/specializzazioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, nella già citata Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 14 aprile 2006, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, verrà pubblicato il relativo avviso che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

3. I diplomati presso le Scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, nonché i figli di militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio e/o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio, sono esonerati dal sostenere la prova di preselezione qualora partecipino al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) - 10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. Gli stessi, invece, dovranno sostenere la prova di preselezione qualora partecipino al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) - 10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.

4. La prova, della durata non superiore a centoventi minuti, consisterà nella somministrazione di un test comprendente almeno ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata di ragionamento logico - deduttivo. La prova sarà intesa ad accertare la capacità di ragionamento dei concorrenti.

5. Qualora la prova abbia luogo, i concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 8, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in più di una sessione in nessun caso saranno prese in considerazione eventuali richieste di modifica della sessione di presentazione.

6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

7. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione sarà effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la Commissione, in base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formerà, per ciascun concorso e specialità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) una graduatoria per individuare coloro che saranno ammessi a sostenere la prova scritta di cui al successivo articolo 11. Per coloro che partecipino, contemporaneamente, ad entrambi i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera a), per la formazione delle distinte graduatorie di ammissione alla prova

scritta sarà preso in considerazione il punteggio conseguito nella prova unica di preselezione.

8. Saranno ammessi alla prova scritta, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 7, i concorrenti nei limiti numerici di seguito indicati:

a) concorso per l'ammissione di 40 allievi al 10° corso AUFPP, ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): 550 (cinquecentocinquanta) concorrenti;

b) concorso per l'ammissione di 30 allievi al 10° corso AUFPP, ausiliari del ruolo tecnico - logistico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b): 300 (trecento) concorrenti, così ripartiti:

- 80 (ottanta) per la specialità amministrazione;
- 160 (centosessanta) per la specialità medicina;
- 40 (quaranta) per la specialità telematica;
- 20 (venti) per la specialità genio.

Saranno inoltre ammessi a sostenere la prova scritta i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria di cui al comma 7, all'ultimo posto utile.

9. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nelle graduatorie di cui ai commi 7 e 8 riceveranno comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, di ammissione alla prova scritta di cui al successivo articolo 11.

10. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nelle graduatorie medesime non riceveranno alcuna comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 7° giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre, n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 ovvero consultando i siti web www.carabinieri.it e «www.persomil.difesa.it».

Art. 11.

Prova scritta

1. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nelle graduatorie di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e quelli partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) diplomati presso le Scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, nonché i figli di militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio e/o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio, esonerati dallo svolgimento delle prove di preselezione ai sensi del precedente articolo 10, comma 3, dovranno sostenere una prova scritta. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, secondo il seguente diario:

a. 16 maggio 2006, con inizio non prima delle ore 09.30, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), 10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;

b. 17 maggio 2006, con inizio non prima delle ore 09.30, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), 10° corso A.U.F.P., ausiliari del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.

Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 9 maggio 2006, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, consultabile anche sui siti web «www.carabinieri.it» e «www.persomil.difesa.it», nonché presso i Comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

2. La prova, della durata non superiore a centoventi minuti, consisterà :

a) per il concorso per A.U.F.P., ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), nella somministrazione di un test comprendente almeno ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata di cultura generale, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova sarà intesa ad accertare il grado di cultura generale, la conoscenza di argomenti di attualità, di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

b) per il concorso per A.U.F.P., ausiliari del ruolo tecnico-logistico, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), nella somministrazione di un test comprendente almeno ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata, di cultura generale e/o tecnico-professionale, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di lingua straniera. Gli eventuali quesiti di cultura tecnico-professionale saranno tratti dai programmi riportati nell'Allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. I concorrenti che abbiano ricevuto la comunicazione di ammissione alla prova scritta e quelli partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) diplomati presso le Scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, nonché i figli di militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio e/o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio, esonerati dallo svolgimento della prova di preselezione ai sensi del precedente articolo 10, comma 3, dovranno presentarsi, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, di cui all'articolo 8, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun concorrente è di 30 punti. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 16, comma 1, e 17, comma 1.

6. Notizie circa l'esito della prova scritta potranno essere richieste, non prima di 10 (dieci) giorni dalla data di svolgimento della stessa, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G. - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935) ovvero consultando il sito web «www.carabinieri.it» e «www.persomil.difesa.it».

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano sostenuto la prova scritta di cui al precedente articolo 11.

2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda stessa la Commissione disporrà di un punteggio di 10/30i, così ripartiti:

a) lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio, con esclusione di quelle riconosciute equipollenti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, possedute in aggiunta ai titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso: fino a 4 (quattro) punti;

b) titoli di studio posseduti in aggiunta ai titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso o in aggiunta a quelli indicati nella precedente lettera a), esami universitari superati successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici: fino a 2 (due) punti;

c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino a 2 (due) punti;

d) servizio militare, nonché servizio, attività e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione, in relazione alla tipologia ed alla durata: fino a 2 (due) punti.

Art. 13.

Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al precedente articolo 11.

2. La convocazione a dette prove sarà data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verrà indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove.

3. Le prove di efficienza saranno svolte con le modalità definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.

Alle prove di efficienza fisica tutti i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica.

I concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi

muniti di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo articolo 14, comma 4, lettera d).

4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purché risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio di cui al successivo articolo 16.

5. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 4' e 40");
- piegamenti sulle braccia (minimo 13, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 115 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5' e 15");
- piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 95 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto.

7. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5' e 40");
- piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 105 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto.

8. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:

- corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6' e 10");
- piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2');
- salto in alto (minimo 85 cm, massimo tre tentativi).

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nell'Allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto.

9. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi, indicati per i concorrenti di sesso maschile nei commi 5 e 7 e per quelli di sesso femminile nei commi 6 e 8, determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.

Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera'

giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita' indicate nei gia' citati Allegati «F» e «G», fino ad un massimo di 1,5.

I citati Allegati «F» e «G» contengono disposizioni circa le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove di efficienza fisica ed i comportamenti che i concorrenti dovranno tenere, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.

10. I partecipanti ad entrambi i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, qualora non sia trascorso piu' di un mese dalla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione delle stesse prove. In tal caso ai fini del giudizio di «idoneita», con l'eventuale attribuzione del punteggio incrementale o «non idoneita» saranno presi in esame i risultati conseguiti in precedenza, tenendo conto dei diversi parametri di cui ai precedenti commi 5, 6, 7 e 8.

Art. 14.

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, a cura della Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio militare quali ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri.

2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005 - emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 settembre 2002, parimenti citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valide giustificazioni da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 13, comma 4, del presente decreto.

4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici muniti di:

a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante l'effettuazione da non oltre tre mesi dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;

b) lastre e referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;

c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici (solo se di sesso femminile);

d) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione (solo se di sesso femminile). In caso di positività del test di gravidanza la Commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;

e) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita di leva, qualora effettuata (solo se di sesso maschile).

5. A ciascun concorrente verrà attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché dei seguenti requisiti specifici:

a) statura non inferiore a:

- m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
- m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;

b) apparato visivo:

(1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate, per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

(2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali, per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

6. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

a) cardiologico con E.C.G.;

b) oculistico;

c) odontoiatrico;

d) otorinolaringoiatrico;

e) psichiatrico;

f) ortopedico;

g) analisi completa delle urine;

h) analisi del sangue concernente:

- emocromo completo;
- glicemia;
- creatininemia;
- transaminasemia (ALT - AST);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- G6PDH (metodo quantitativo).

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti, altresì, ad accertamento ginecologico.

La Commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi

meritevoli di approfondimento diagnostico.

7. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel comma 5.

8. La Commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- «idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 9 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel comma 10;

- «non idoneo» con l'indicazione del motivo.

9. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti riconosciuti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente comma 5, cui sia stato attribuito, secondo le direttive vigenti, il seguente profilo sanitario minimo:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
1	2	2	2	2	2	2	2	2

Per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico, e' compatibile con il giudizio di idoneita' anche il coefficiente 3 nelle sole caratteristiche somato-funzionali CO e VS.

10. Ai concorrenti giudicati «idonei» la Commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 (o 3 nei limiti precisati al comma precedente) sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso, ad eccezione del coefficiente psiche (PS), sarà, invece, attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4. Il punteggio complessivo ottenuto sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 16, comma 1, e 17, comma 1.

11. Fermo restando quanto indicato nel comma 9, saranno giudicati «non idonei» dalla predetta Commissione i concorrenti risultati, tra l'altro, affetti da:

a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare;

b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e disartria);

c) positività ai cataboliti urinari da confermarsi presso un ospedale militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;

e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nei precedenti alinea comunque incompatibili con la frequenza del corso ed il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliari dell'Arma dei carabinieri.

12. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.

13. Tuttavia, potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti psico-fisici, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, i concorrenti che, giudicati non idonei, produrranno motivata istanza, allegando idonea

documentazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità'. Tale documentata istanza dovrà essere spedita con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica in cui il concorrente ha riportato giudizio di inidoneità'.

14. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma 13, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneità' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovrà intendersi confermato.

15. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma 13, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), acquisiti dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), i verbali ed i referti delle visite mediche sostenute dai concorrenti medesimi, esprimerà il suo giudizio a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.

16. Gli interessati riceveranno in ogni caso comunicazione delle decisioni assunte dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f).

17. I concorrenti dichiarati non idonei anche agli ulteriori accertamenti psico-fisici, o che ad essi abbiano rinunciato, saranno definitivamente esclusi dal concorso.

18. I partecipanti ad entrambi i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 3, lettera a), qualora non sia trascorso più di un mese dalla data di svolgimento degli accertamenti psico-fisici per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario minimo e del punteggio di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo saranno presi in considerazione i coefficienti accertati in precedenza.

Art. 15.

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, sempre presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.

2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione del più volte citato articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 settembre 2002.

3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valide giustificazioni da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 13, comma 4, del presente decreto.

4. Al termine di tali accertamenti attitudinali la Commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di «idoneità» o di «non idoneità». Tale giudizio, che sarà comunicato seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

5. Tutti i concorrenti, compresi quelli alle armi, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare l'uniforme.

6. I partecipanti ad entrambi i concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 3, lettera a), qualora non sia trascorso più di un mese dalla data di svolgimento degli accertamenti attitudinali per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini dell'attribuzione del giudizio di cui al comma 3 del presente articolo sarà preso in considerazione l'esito degli accertamenti svolti in precedenza.

Art. 16.

T i r o c i n i o

1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneità negli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 15 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), in graduatorie di ammissione al tirocinio distinte, per i concorsi e le specialità di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta, nella valutazione dei titoli, nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psico-fisici.

3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parità di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

4. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 saranno convocati al tirocinio quelli di seguito indicati:

a) nel concorso per l'ammissione di 40 allievi al 10° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): 40 (quaranta) concorrenti, di cui almeno 5 (cinque) concorrenti diplomati presso le scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e 7 (sette) concorrenti figli di militari deceduti a seguito di eventi verificatisi direttamente nell'espletamento del servizio o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio;

b) nel concorso per l'ammissione di 30 allievi al 10° corso AUFP, ausiliari del ruolo tecnico - logistico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

- 8 (otto) concorrenti per la specialità amministrazione;
- 16 (sedici) concorrenti per la specialità medicina;
- 4 (quattro) concorrenti per la specialità telematica;
- 2 (due) concorrenti per la specialità genio.

5. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per

insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

6. I partecipanti ad entrambi i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, ammessi a frequentare il tirocinio, sia per l'ammissione al corso per allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale che per quello per allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico, interpellati dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, dovranno optare per uno dei due concorsi, sottoscrivendo apposita rinuncia per l'altro.

7. In seguito potrà essere convocato al tirocinio, secondo l'ordine della relativa graduatoria di concorso, corso e specialità, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciati nei primi cinque giorni di frequenza.

8. All'atto della presentazione presso l'Istituto d'istruzione ove avrà luogo il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

- due fotografie senza copricapo, formato tessera (4 x 5). Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;

- certificato, in carta semplice, di avvenute vaccinazioni, per coloro che vi si siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari);

- certificato attestante il gruppo sanguigno.

I concorrenti di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno altresì consegnare referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione e, qualora ammessi alla frequenza del corso formativo, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test.

9. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza dell'idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facoltà del Comando dell'Istituto di istruzione rinviare detti concorrenti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per un supplemento di indagini e di accertamenti. Il provvedimento di inidoneità e quello di temporanea inidoneità che si preveda non possa risolversi entro il settimo giorno dalla data di inizio del tirocinio comporteranno l'allontanamento del frequentatore dal tirocinio, la sua esclusione dal concorso e la facoltà per l'Amministrazione di procedere all'ammissione al tirocinio di altro concorrente, secondo le modalità di cui al precedente comma 6.

10. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno in qualità di allievi carabinieri, se civili, ovvero con il grado già rivestito, qualora già alle armi; in tal caso saranno posti, a cura del Reparto/Ente di appartenenza, nella posizione di comandi o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.

11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto d'istruzione previste per gli allievi, saranno forniti di vitto e alloggio e verrà, inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso formativo.

12. Il tirocinio, che avrà una durata non superiore a tre settimane, sarà svolto con le modalità definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.

Durante il tirocinio tutti i frequentatori saranno selezionati e valutati sulla base del rendimento fornito nelle attività militari, ginnico - sportive e scolastiche di seguito indicate:

- regolamenti;
- istruzione formale;

- armi e pratica armi;
- educazione fisica;
- storia dell'Arma dei carabinieri;
- addestramento individuale al combattimento.

13. Durante il tirocinio i frequentatori saranno inoltre sottoposti ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale riferito all'effettivo dispiegamento «sul campo» delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 15.

14. Saranno rinviati dall'Istituto di istruzione ed esclusi dal concorso i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino complessivamente 1/3 della durata del tirocinio medesimo. Qualora il superamento del limite massimo di assenze consentite dipenda da temporanea inidoneita' fisica, l'interessato, qualora lo gradisca, ha facolta' di presentare domanda di ammissione al tirocinio previsto per l'analogo corso successivo. L'ammissione a detto tirocinio e' in ogni caso subordinata al riacquisto della prescritta idoneita' fisica.

15. Saranno parimenti rinviati dall'Istituto ed esclusi dal concorso i frequentatori per i quali sia stato individuato durante il tirocinio lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria militare.

16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera e), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, con l'attribuzione, in caso di idoneita', di un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 10 (dieci) punti, che sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 17, comma 1, tenendo conto del rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al rilevamento comportamentale, alla idoneita' ad affrontare il corso formativo, nonche' delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 12 e delle effettive capacita' attitudinali e di adattamento alla vita militare evidenziate nel corso delle attivita' addestrative del tirocinio.

17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), giudizio di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.

Art. 17.

Graduatorie di ammissione ai corsi formativi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), in graduatorie finali di ammissione al corso formativo distinte per concorso e specialita' di cui al precedente articolo 1, comma 1.

2. Dette graduatorie saranno formate dalla Commissione tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui al gia' citato articolo 1, comma 1. Il punteggio di merito di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma dei punteggi conseguiti:

- nella prova scritta;
- nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 12;
- nelle prove di efficienza fisica;
- negli accertamenti psico-fisici;
- al termine del tirocinio.

3. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.

4. A parita' di merito, nei decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie si terra' conto delle vigenti disposizioni in

materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

5. In ciascun concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine delle graduatorie distinte per concorso e specialità fino a concorrenza dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, i concorrenti idonei.

Art. 18.

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale militare provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Verranno acquisiti d'ufficio:

- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

Art. 19.

E s c l u s i o n i

1. La Direzione Generale per il personale militare potrà, con provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, a seconda che il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.

Art. 20.

Vincoli di servizio - Disposizioni varie

1. I concorrenti dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Istituto d'istruzione per compiere il tirocinio una ferma volontaria di tre settimane quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso.

2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado

rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso formativo.

3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione al corso formativo, nella posizione di comandati o aggregati presso il citato Istituto e saranno rinviati ai Reparti/Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al corso.

4. Gli ufficiali di complemento ed i volontari del ruolo truppa il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione al corso formativo, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che avra' una durata di 9 (nove) settimane e si svolgera' presso la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma, acquisiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatori all'ammissione e rinviati dall'Istituto di istruzione.

Una volta conseguita la nomina di cui al successivo articolo 21, gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione ai sensi dell'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. La Direzione Generale per il personale militare, su richiesta del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, puo' rinviare il collocamento in congedo sino ad un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero di proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero per il controllo del territorio nazionale di cui all'articolo 24, comma 6, lettera b), del citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

6. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo (ufficiali di complemento, sottufficiali o volontari del ruolo truppa) saranno cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione Generale per il personale militare ai sensi della normativa vigente.

Allo scopo, la Scuola Ufficiali carabinieri, al termine della prima settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso.

Gli allievi provenienti dagli ufficiali di complemento, dai sottufficiali e dai volontari del ruolo truppa delle altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico logistico o speciale dell'Arma dei carabinieri saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso presso la Scuola Ufficiali carabinieri sara' computato nell'anzianita' di grado.

7. Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata potranno essere concessi dalla Direzione Generale per il personale militare - ricevute dall'Istituto di formazione le relative domande degli interessati - nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di stato, nel Corpo della polizia penitenziaria, nel Corpo della guardia forestale e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco solo ai

vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere arruolamento volontario con ferma almeno biennale.

Una volta conseguita la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli speciale o tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, invece, il proscioglimento dalla ferma contratta potrà essere disposto dalla Direzione Generale per il personale militare solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego civile o militare a tempo indeterminato, o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale - senza partecipazione ad un ulteriore concorso - sia previsto il transito nel servizio permanente (ad esempio: ingresso nelle accademie militari, ammissione ai corsi allievi marescialli, ecc.).

8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Art. 21.

Nomina ad ufficiale in ferma prefissata

1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso formativo, a seconda del concorso cui abbiano partecipato, saranno nominati sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri e frequenteranno presso la Scuola Ufficiali carabinieri di Roma un ulteriore corso di perfezionamento della durata di 7 (sette) settimane.

2. L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto di nomina, mentre l'anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione.

3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta.

4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il personale militare.

Art. 22.

Prospettive di carriera

1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:

a) ammessi, mediante concorso per soli titoli, ad una ulteriore ferma annuale;

b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, previo loro consenso, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero per il controllo del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera b), del decreto legislativo

8 maggio 2001, n. 215.

2. I sottotenenti in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.

3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale e del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, sempreche' non abbiano superato il 34° anno di eta' e siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando.

4. Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito usufruiranno di riserve di posti:

- fino al 80% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri;

- fino al 40% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 23.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

Ammiraglio di Squadra: Mario Lucidi

-----> Vedere allegati da pag. 12 a pag. 26 <-----